

Obbligo contributivo sull'indennità di mancato preavviso anche in caso di revoca del licenziamento e successiva risoluzione consensuale del rapporto di lavoro?

di G. Bolego - 16 Agosto 2021

La Corte di Cassazione, con sentenza 13 maggio 2021, n. 12932 ha statuito che l'obbligo di versare i contributi previdenziali sull'indennità di mancato preavviso sorge nel momento in cui il licenziamento acquisisce efficacia poiché è in tale momento che nasce il diritto del lavoratore a tale attribuzione patrimoniale di natura retributiva. Di conseguenza, la successiva rinuncia alla citata indennità da parte dei lavoratori licenziati non produce alcun effetto sull'obbligazione previdenziale, poiché tale rinuncia arriva dai lavoratori e non dall'INPS, che è il soggetto titolare del credito previdenziale. Nei suddetti termini la decisione pare condivisibile, ma una più attenta ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio potrebbe portare a valutazioni diverse.

Nel caso di specie un'azienda si era opposta alle pretese avanzate dall'INPS riguardanti il mancato versamento dei contributi previdenziali e le somme aggiuntive relative all'indennità di mancato preavviso spettante ai lavoratori. Secondo l'azienda i contributi non erano dovuti perché i rapporti di lavoro non erano cessati per licenziamento, bensì per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. In particolare, i licenziamenti originariamente intimati erano stati revocati per fatti concludenti; i rapporti di lavoro erano stati ripristinati senza soluzione di continuità e, successivamente, attraverso una scrittura privata erano cessati per risoluzione consensuale con riconoscimento di un significativo incentivo all'esodo. La revoca dei licenziamenti era desumibile dal ripristino dei rapporti di lavoro a tutti gli effetti e dalla conseguente scelta delle parti di procedere alla risoluzione consensuale. Sicché la mancata corresponsione dell'indennità di mancato preavviso non derivava dalla rinuncia dei lavoratori a tale diritto, ma dal una diversa volontà delle parti volta a modificare il titolo della cessazione del rapporto di lavoro.

Secondo la Corte, invece, i contributi erano dovuti perché il diritto all'indennità di mancato preavviso, riconosciuto dalla società al momento dell'intimazione del licenziamento, costituiva elemento retributivo già entrato a far parte del patrimonio dei dipendenti e come tale soggetto a obbligazione contributiva la cui natura pubblicistica esclude che possa venir meno in seguito ad una rinuncia da parte dei lavoratori. L'obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l'INPS sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti.

Tuttavia, ciò che assume rilievo nel caso di specie non è la natura pubblicistica dell'obbligazione contributiva o l'inopponibilità della rinuncia dei lavoratori all'Istituto previdenziale (sul punto v. Cass. 15411/2020). Ciò che qui rileva è la mancata considerazione del mutamento del titolo in forza del quale è intervenuta la cessazione dei rapporti lavoro: i licenziamenti, presupposto dell'obbligazione alternativa dell'indennità di mancato preavviso, erano stati revocati per fatti concludenti; i rapporti di lavoro erano stati ripristinati per poi essere risolti consensualmente attraverso una scrittura privata.

La tesi difensiva aziendale, che la Corte pare non aver adeguatamente considerato, fornisce alcuni plausibili argomenti per portare ad una diversa valutazione sol che si consideri che, nel caso di specie (anche se non si conoscono i termini esatti della scrittura privata intervenuta dopo la revoca dei licenziamenti e che ha determinato la risoluzione consensuale), la revoca dei licenziamenti, atto unilaterale del datore di lavoro, comporta che i precedenti atti di recesso del datore di lavoro siano posti nel nulla (*tamquam non esset*), venendo privati della loro funzione risolutiva tipica e quindi anche della loro natura di presupposto per l'insorgere del diritto all'indennità di mancato preavviso.

Va osservato che nella disciplina codicistica non esiste una nozione e una disciplina generale della revoca; vi sono invece alcune disposizioni specifiche che fanno menzione della revoca come di un atto che conferisce ad un soggetto la facoltà di far venir meno un atto unilaterale eliminandolo *in toto* e *ab initio*. La dottrina ha quindi precisato che oggetto di revoca è il negozio giuridico, che viene privato di ogni effetto fin dall'origine (Corrado, in *Dir. ec.*, 1956, p. 473; Bianca, *Diritto civile*, vol. 3, *Il contratto*, Milano, 1987, p. 698). Detto in altri termini, in relazione alla materia che ci occupa, il diritto all'indennità di mancato preavviso così come è entrato nel patrimonio del lavoratore in ragione del negozio di licenziamento per giustificato motivo, è venuto meno per effetto della revoca del licenziamento stesso. Con la revoca del licenziamento vien meno, con effetto *ex tunc*, il presupposto dell'obbligazione alternativa all'indennità di mancato preavviso poiché il rapporto ha riacquisito la sua piena efficacia; e una volta ripristinato il rapporto ben possono le parti procedere alla risoluzione consensuale, la quale non implica una rinuncia all'indennità poiché il suo fondamento (il licenziamento per giustificato motivo) è stato posto nel nulla mediante l'atto di revoca e la relativa attribuzione patrimoniale è stata espunta dal patrimonio del lavoratore.

In conclusione il principio affermato pare condivisibile in relazione agli elementi considerati dal Supremo collegio; ma non si può sottacere la mancata considerazione, da parte della Corte stessa, di un punto decisivo della controversia, vale a dire l'intervenuta revoca dei licenziamenti, che ha fatto venir meno il presupposto per la riconoscibilità del diritto all'indennità di mancato preavviso e, conseguentemente, caducato l'obbligazione previdenziale in relazione a tale voce retributiva.

Giorgio Bolego, professore ordinario nell'Università di Trento

Visualizza il documento: [Cass., 13 maggio 2021, n. 12932](#)